Allegato 1

Somme deliberate per estorsione e usura suddivise per Regione

REGIONI	ESTORSIONE	USURA
Abruzzo	€ 251.670,90	€ 2.180,00
Basilicata	-	€ 26.432,56
Calabria	€ 1.038.748,76	€ 240.756,85
Campania	€ 327.266,68	€ 634.984,40
Emilia Romagna	-	-
Friuli Venezia Giulia	-	-
Lazio	€ 53.105,36	€ 1.016.049,84
Liguria	-	€ 148.672,00
Lombardia	-	€ 49.572,50
Marche	-	-
Molise	-	-
Piemonte	-	-
Puglia	€ 1.115.255,82	€ 545.847,54
Sardegna	-	-
Sicilia	€ 3.566.782,00	€ 346.317,31
Toscana	-	€ 1.500,00
Trentino Alto Adige	-	-
Umbria	-	-
Valle D'Aosta	€ 26.000,00	-
Veneto	€ 95.000,00	€ 118.106,00
TOTALE	**€ 6.473.829,52**	**€ 3.173.011,02**

Allegato 2

QUESTIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE

Rilevanza della sentenza di condanna, seppure non definitiva, quale condizione ostativa alla concessione dell'elargizione, per uno dei reati previsti dall'art. 3, comma 1 bis, della legge n. 44/99, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 3/2012 (Ordinanza n. 320, depositata il 6/5/2016, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana).

La favorevole ordinanza n. 320, depositata il 6/5/2016, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha consentito di svolgere un'ulteriore riflessione sulla tematica relativa all'esame della posizione soggettiva dei richiedenti l'accesso al Fondo.
la verifica istruttoria espletata nell'ambito del procedimento amministrativo è, infatti, diretta ad accertare gli elementi di pregiudizio che emergano nei confronti degli istanti.

Con la citata pronuncia, il Giudice Amministrativo ha respinto l'appello avverso l'ordinanza del TAR Catania di reiezione della domanda cautelare, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione. E ciò sulla base della considerazione che l'interessato "*risulta **condannato, seppur con sentenza di primo grado, per il reato di cui all'art.646 c.p.** e che tale fatto appare preclusivo al riconoscimento dei benefici economici previsti dalla legge n. 44/99, a favore delle vittime di estorsione".*

Nel caso di specie, il decreto commissariale di revoca del beneficio economico - concesso in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale - era stato adottato, tenuto conto della sussistenza della condizione ostativa introdotta dall'art. 2, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Tale norma non consente la concessione della citata elargizione a soggetto dichiarato fallito che risulti condannato per delitti contro il patrimonio o anche solo *"indagato o imputato per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio (…) In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione*

Allegato 2

non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti", circostanza, questa, pienamente riconducibile alla fattispecie in esame, in quanto l'interessato risultava, già alla data di adozione del provvedimento di diniego (24 marzo 2012), imputato in vari procedimenti penali relativi, tra gli altri, al reato di appropriazione indebita.

Il Comitato di solidarietà aveva, a suo tempo, evidenziato che l'esecuzione della citata ordinanza avrebbe comportato l'adozione di un decreto concessorio *"contra legem",* essendo stata confermata la sussistenza delle condizioni ostative.

Tuttavia, poiché l'adito Giudice Amministrativo aveva accolto l'istanza di esecuzione e l'eccezione di parte relativa al difetto di motivazione e di istruttoria, ordinando l'*integrale esecuzione* della precedente ordinanza cautelare, nominando, altresì, il commissario *ad acta*, in caso di perdurante inadempienza, aveva deliberato la concessione dell'elargizione.
Successivamente, era intervenuta la sentenza di condanna per appropriazione indebita, che costituisce motivo ostativo, in base al principio "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", **non richiedendo espressamente la citata norma la definitività della condanna**.

Infatti, laddove il legislatore ha ritenuto di distinguere gli effetti della condanna di primo grado da quelli della condanna definitiva, lo ha esplicitato come, ad esempio, all'art. 1, lettera *a)*, della legge n. 3/2012 che ha introdotto la possibilità di accedere al mutuo, ex lege n. 108/96, anche ai soggetti dichiarati falliti purché non condannati in via definitiva per i reati previsti dagli artt. 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

E' anche comprensibile la *ratio* giustificatrice della distinzione ai danni del soggetto che aspira all'elargizione rispetto a quello che aspira al mutuo. La ragione di tale difformità di trattamento è da individuare nella diversa natura dei due benefici; per le sole provvidenze a favore delle vittime di usura vige l'obbligo di

Allegato 2

restituzione, non previsto per i benefici a favore delle vittime di estorsione, per i quali la disposizione è pertanto improntata a maggior rigore.

Riguardo al difetto di motivazione e di istruttoria relativo al decreto commissariale di diniego, il CGA aveva affermato che *"non è pienamente percepibile – tenuto altresì conto degli atti di segno favorevole alle richieste formulate in sede amministrativa dall'appellante - sulla base di quali elementi l'amministrazione abbia ritenuto carente la condizione prevista dall'art.4, comma 1, lett. d), della L. 44/99".*

In proposito, l'Amministrazione aveva osservato che la menzionata lett.*d)* rappresenta una delle condizioni prescritte dall'art. 4 della legge n.44/99, necessaria ai fini della concessione del beneficio dell'elargizione, e cioè che *"il delitto dal quale è derivato il danno ovvero, in caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza".*

Riguardo al provvedimento di non accoglimento dell'istanza di elargizione, ex lege 44/99, permaneva la condizione ostativa prevista dall'art. 4, comma 1, lett. *d)*, il cui accertamento è demandato - dalla stessa norma - all'autorità giudiziaria e le relative risultanze sono trasmesse alla Prefettura, organo competente per l'istruttoria.

Il rapporto informativo dell'Organo di Polizia aveva incontestabilmente e positivamente stabilito che nella vicenda estorsiva, così come denunciata erano state rilevate tali e tante contraddizioni nonché *notevoli zone d'ombra*, tali da *non far emergere un quadro indiziario* connotato dal requisito della gravità richiesto dalla legge per far luogo all'applicazione delle misure cautelari.

In particolare, era stato evidenziato che i fatti valutati nello specifico dal Giudice per le Indagini Preliminari, attenevano ad un aspetto essenziale della vicenda relativo, non solo alla

Allegato 2

responsabilità penale di alcuni degli indagati (che infatti non erano stati destinatari di provvedimenti restrittivi), ma anche alla valutazione del danno asseritamente subito dall'interessato.

Infatti, il richiedente non veniva ritenuto *credibile* in relazione all'affermata restituzione integrale delle somme di denaro ricevute in prestito; inoltre, la competente Autorità Giudiziaria, nel fornire un quadro completo dei procedimenti in cui il richiedente era persona offesa e quelli in cui risultava imputato e/o indagato, evidenziava, riguardo alla domanda di elargizione, la condizione ostativa introdotta dall'art. 2, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n.3, entrata in vigore il successivo 29 febbraio.

Il Comitato di solidarietà, a fronte della mancata collaborazione fornita, più volte confermata dall'Organo di Polizia e delle nuove disposizioni di legge, non poteva che adottare un provvedimento di diniego dell'elargizione.

Tale decreto commissariale veniva impugnato dall'interessato, con ricorso accolto in appello dal CGA, che con ordinanza n. 748/2013 aveva ordinato la concessione della provvisionale determinandone l'importo, senza alcun riferimento alla sussistenza delle condizioni ostative segnalate dall'Amministrazione, poste a base invece dell'ordinanza n. 320/2016, che ne ha affermato la rilevanza in sede di valutazione della posizione soggettiva del richiedente.

Ammissibilità dell'istanza di riesame solo in presenza di nuovi elementi dei valutazione (art. 14, comma 2, della legge n. 44/99)

L'istanza di riesame tipica è disciplinata dall'art. 14, comma 2, della legge n. 44/99, che affida l'iniziativa al Ministro dell'Interno, prevedendo una richiesta motivata entro sessanta giorni dalla data della deliberazione adottata dal Comitato.

La potestà di riesame si differenzia dalla decisione nel merito, quale quella che scaturisce, ad esempio, da un ricorso

Allegato 2

amministrativo, ma costituisce una sorta di potestà di verifica sotto il profilo della mera legittimità, non essendo l'istituto assimilabile al ricorso gerarchico. Il procedimento di riesame si sostanzia in una riconsiderazione della delibera da parte dello stesso Organo, il quale può quindi modificare la propria decisione, laddove ritenga ne sussistano i presupposti e, nell'esercizio della potestà di autotutela, annullare la precedente deliberazione adottandone una nuova. Nell'ipotesi in cui, viceversa, il Comitato, all'esito del riesame svolto, non ravvisi la sussistenza dei presupposti per una deliberazione difforme da quella precedentemente assunta, non può che confermare la propria determinazione.

Tale disposizione non ha però concreta applicazione nella prassi, pur essendo frequente la proposizione di istanze di riesame indirizzate direttamente alle Prefetture o all'Ufficio del Commissario, per sollecitare l'Amministrazione affinché, in via di autotutela, riconsideri gli elementi posti a base della domanda in relazione alla quale è stato adottato il provvedimento di non accoglimento e le relative motivazioni.

La valutazione di tali domande non è espressamente disciplinata dalla legge, né è soggetta a precisi vincoli procedurali o temporali; tuttavia, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, a seguito di una esplicita richiesta da parte dell'interessato, il Comitato ha sempre preso in considerazione la domanda, adottando i relativi provvedimenti, sulla base dell'esame e della verifica della sussistenza dei presupposti di volta in volta effettuati.

L'orientamento espresso nel tempo dal Comitato è nel senso di disporre la reiezione di tutte le istanze di riesame non corredate da elementi nuovi rispetto a quelli già acquisiti e di riattivare l'istruttoria, procedendo ad una nuova valutazione, ***esclusivamente*** nell'ipotesi in cui il richiedente fornisca ***nuovi elementi*** da valutare o accertare ulteriormente ai fini di una decisione diversa.

Allegato 2

Tale orientamento è stato più volte ribadito anche in occasione degli incontri di formazione integrata svoltisi presso le Prefetture, poiché se per un verso la *ratio* solidaristica della normativa in materia consente il riesame della posizione anche nei casi in cui sia stato adottato il provvedimento commissariale conclusivo, dall'altro non possono non applicarsi le disposizioni generali in materia di ricorsi amministrativi, con particolare riguardo ai termini di impugnazione, in conformità al principio unanimemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

In tal senso, si è espresso il **Consiglio di Stato, con parere n.219/2016**, con il quale è stata dichiarata inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento commissariale con il quale era stata respinta la seconda istanza di riesame del precedente decreto di diniego, per il quale peraltro era ampiamente decorso il termine d'impugnazione, con riferimento alla data di notifica.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era "***meramente confermativo*** *del precedente, non avendo l'Amministrazione ravvisato elementi di novità rispetto a quanto già valutato e deciso in precedenza.*

Dall'esposizione dei fatti emerge che il ricorrente ha avanzato duplice istanza di riesame. La prima ha condotto a una rivalutazione dell'originario provvedimento negativo, fondato su una nuova istruttoria.

La seconda, invece, ha dato luogo a una mera presa d'atto dell'assenza di elementi nuovi, tali da giustificare una rivalutazione della precedente decisione. Ne discende l'inammissibilità del ricorso in esame perché l'atto impugnato non è un provvedimento, ossia non ha contenuto decisorio, ed essendo evidente che (com'è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza) ***non si possono eludere i termini per impugnare un provvedimento sfavorevole chiedendone continuamente il riesame".***

Allegato 2

Sospensione dei termini – necessità di presentazione di apposita istanza per l'attivazione del relativo procedimento (art.20 della legge n. 44/99)

Una delle questioni poste sull'istituto della sospensione dei termini ha riguardato la sussistenza o meno dell'obbligo del Prefetto, ricevuta l'istanza di accesso al Fondo e verificatane la ricevibilità e procedibilità, pur in assenza di espressa richiesta di sospensione dei termini, di **procedere d'ufficio**, ai sensi dell'art. 20, comma 7- bis, della legge n.44/99.

In tale prospettazione, la Prefettura, nel sottoporre la tematica, faceva riferimento alla sentenza n. 192 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in argomento ed ha affermato che al Pubblico Ministero titolare delle indagini compete la *"**mera verifica** di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione".*

La Prefettura evidenziava come la sentenza della Corte sembra svincolare il provvedimento del P.M. da valutazioni circa il *fumus* di fondatezza della denuncia, instaurando una *"sorta di automatismo, ispirato ragionevolmente dalla esigenza di conferire al provvedimento di sospensione la necessaria tempestività ed efficacia".*
Sulla base di tali considerazioni, si formulava la questione sulla necessità o meno della presentazione di apposita istanza per l'attivazione del procedimento di sospensione dei termini.

In proposito, l'Ufficio ha ritenuto necessaria la presentazione di apposita istanza per l'attivazione del procedimento amministrativo di sospensione dei termini, richiamando, preliminarmente, la circolare commissariale n.367/BE del 21marzo 2012, concernente le disposizioni in materia di usura e di estorsione, introdotte dalla legge n. 3/2012 che, all'art. 2, comma 2, lett.*d)* ha disposto la sostituzione integrale del comma

Allegato 2

7 dell'art. 20 della legge n. 44/1999, aggiungendo i commi 7-*bis* e 7-*ter*.
Anche a seguito della modifica normativa - che, com'è noto, ha comportato il venir meno della competenza del Prefetto e l'attribuzione al Procuratore della Repubblica - la *ratio* dell'istituto va individuata nell'intento del legislatore di evitare che le vittime dei reati di estorsione e di usura, nelle more della definizione del procedimento di accesso al Fondo, possano essere ulteriormente pregiudicate dalle scadenze dei termini esecutivi connessi alla propria situazione debitoria.

Al beneficio in argomento è, infatti, riconosciuta la natura di intervento amministrativo diretto a sostenere la ripresa dell'attività produttiva danneggiata dalle vicende delittuose subite, configurandosi quale *tutela avanzata* della posizione economica dell'imprenditore, e ciò a dimostrazione tangibile della "convenienza" della denuncia. Si sono rammentate in proposito le circolari commissariali del 26 ottobre 2004 e del 26 gennaio 2006.

Riguardo alla necessità di presentare specifica istanza di sospensione dei termini, non si è potuto che convenire sul dato oggettivo della carenza di una espressa disposizione in tal senso, dovendo rilevarsi tuttavia che il tenore letterale del citato art. 20 non consente neanche di sostenere la possibilità di attivazione d'ufficio del relativo procedimento.

La Corte Costituzionale, con la citata sentenza, affronta la questione di legittimità costituzionale della norma in argomento; solo in tale contesto, afferma che il provvedimento di sospensione dei termini **non concerne *"l'esercizio dell'azione penale*** *né l'attività di indagine ad essa finalizzata"* e quindi non è espressione di attribuzioni costituzionali riconosciute al pubblico ministero, come rilevato dalla stessa Corte anche nell'ordinanza n.296 del 2013.

La decisione si basa sulle valutazioni conseguenti alla verifica diretta ad accertare se *"l'esercizio della funzione giurisdizionale sia condizionato o limitato da quanto previsto dalla norma*

Allegato 2

impugnata", pervenendo alla conclusione che "l'intervento legislativo censurato… avendo un carattere meramente temporaneo e ***non decisorio****, non ha alcuna influenza sostanziale sul giudizio civile",* non determinando alcuna illegittima compressione della funzione giurisdizionale.

La Corte evidenzia anche la stretta connessione tra sospensione dei termini e attivazione, a cura della vittima di estorsione e di usura, del procedimento amministrativo di concessione dell'elargizione o del mutuo; in tale ottica, sottolinea la natura non discrezionale della sospensione dei termini, attribuendo al Procuratore compiti di *"mera verifica".*

Si è rilevato, altresì, che la giurisprudenza ammette la necessità di presentazione dell'istanza ex art. 20, anche al fine di stabilire il *dies a quo* per la decorrenza del termine di sospensione, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con sentenza n.1496/2007 (*ex plurimis,* Tribunale Ordinario di Chieti, proced. esec. imm. n.193/13). Con tale pronuncia, è stato sancito il principio secondo cui *"la sospensione…produce i suoi effetti, ove accordata, dal momento della* ***presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione*** *e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa".*

Sulla base delle suesposte considerazioni, l'Ufficio ha, pertanto, espresso avviso favorevole al mantenimento della prassi precedentemente osservata, ritenendo necessaria apposita istanza ai sensi dell'art.20, ai fini dell'attivazione del relativo procedimento.

Allegato 3

RELAZIONE CONSAP[1] ANNO 2016

Con riferimento **all'anno 2016**, si riportano i dati concernenti le attività "antiracket ed antiusura" svolte dalla Concessionaria integrati dai riepiloghi relativi all'operatività in parola **dall'inizio del rapporto concessorio ad oggi.** L''attività nell'anno ha subito, come noto, una consistente flessione per effetto della sospensione delle attività del Comitato per 5 mesi.

USURA

Contratti di mutuo e disposizioni di pagamento

Nell'**anno di riferimento**, Consap ha provveduto:

- in esecuzione di altrettanti decreti emessi dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, a **stipulare n.65 contratti di mutuo** per complessivi **€5.307.282,68** con vittime del reato di usura;
- in esecuzione dei suddetti contratti, a disporre delegazioni di pagamento per complessivi **€3.273.719,21.**

Nel **medesimo periodo di riferimento**, Consap ha altresì provveduto – in esecuzione di contratti di mutuo stipulati precedentemente all'anno 2016 – a disporre **ulteriori delegazioni di pagamento** per complessivi **€ 3.003.658,17.**
Pertanto, nel corso dell'anno 2016, sono stati disposti **n.690 mandati di pagamento** per complessivi **€6.277.377,38.**

Dall'inizio del rapporto concessorio e fino a tutto il 31 dicembre 2016, Consap ha provveduto a:

- stipulare **1.419 contratti di mutuo** per complessivi **€ 124.018.469,35;**
- disporre **delegazioni di pagamento** per un importo complessivo di **€ 121.818.554,26** relative anche a

[1] Responsabile dell'unità: dott.Curcio

Allegato 3

contratti stipulati antecedentemente alla sottoscrizione del rapporto concessorio.

Si riporta di seguito uno schema di raffronto dei dati concernenti le attività svolte da Consap sin dall'inizio del rapporto concessorio.

PERIODO DI RIFERIMENTO	SOMME CONCESSE A TITOLO DI MUTUO	CONTRATTI STIPULATI	IMPORTO DISPOSIZIONI PAG.TO
2000	€ 1.551.335,92	28	€ 1.458.427,00
2001	€ 3.262.057,47	47	€ 2.799.543,69
2002	€ 6.225.399,52	81	€ 4.858.623,59
2003	€ 5.368.482,69	84	€ 6.628.936,43
2004	€ 3.871.222,16	57	€ 3.837.900,35
2005	€ 6.292.355,35	64	€ 5.773.031,05
2006	€ 3.813.645,81	37	€ 3.102.320,84
2007	€ 8.590.791,38	103	€ 8.018.353,67
2008	€ 8.329.819,76	102	€ 7.231.677,39
2009	€ 9.107.728,41	111	€ 8.041.677,95
2010	€ 11.936.447,44	124	€ 10.390.092,61
2011	€ 8.258.877,67	110	€ 8.013.390,94
2012	€ 5.957.870,13	100	€ 6.263.005,52
2013	€ 16.707.275,51	118	€ 11.661.497,12
2014	€ 11.671.366,31	100	€ 11.760.139,03
2015	€ 7.766.511,14	88	€ 9.366.533,37
2016	€ 5.307.282,68	65	€ 6.277.377,38

Atti aggiuntivi

In relazione alle modifiche degli originari piani di ammortamento e/o di investimento richieste dai mutuatari e debitamente approvate dal competente Comitato, Consap – sempre nel corso dell'anno 2016 – ha provveduto a **stipulare n.36 atti aggiuntivi** ad altrettanti originari contratti di mutuo.

Allegato 3

Dall'**inizio del rapporto concessorio e fino a tutto il 31 dicembre 2016**, Consap ha quindi provveduto a **stipulare 641 atti aggiuntivi.**

Attività di recupero

Il **rapporto tra** l'importo delle **rate inevase e** le **rate scadute** si assesta su circa l'**85%**. L'importo delle rate inevase si attesta a circa € 58,00 milioni.

Come di consueto, prima di attivare le azioni legali per il recupero delle rate insolute, Consap ha provveduto, **in via amministrativa, a sollecitare i mutuatari** al relativo pagamento, consentendo – nell'anno 2016 – la **regolarizzazione** delle stesse per il complessivo importo di **€ 87.173,61.**
Ulteriori **€ 162.041,14** per rate di ammortamento inevase sono stati recuperati detraendo il relativo importo in via di compensazione, dal pagamento rispettivamente di n.8 elargizioni a vittime dell'estorsione (per €84.281,86) e n.4 provvidenze a vittime della mafia (per €77.759,28).

Ciò, ai sensi dell'art. 3.1 dell'atto di Concessione sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e Consap il 20 gennaio 2015.

Per quanto attiene alle **iniziative sul piano legale**, Consap ha provveduto a:

- esperire e/o proseguire le attività di recupero della morosità maturata nel pagamento delle rate di ammortamento;
- porre in esecuzione i decreti di revoca emessi dal Commissario Straordinario del Governo per ripetere le somme già erogate in favore di **89 mutuatari**, **recuperando**, **al 31 dicembre 2016**, complessivi **€ 1.375.711,85** a mezzo di iniziative sia stragiudiziali che legali.

In relazione alle modifiche apportate nell'Atto di Concessione del 9.2.2010 - e recepite nel nuovo atto concessorio -

Allegato 3

concernenti la possibilità per Consap di avvalersi, per il recupero dei crediti vantati dal Fondo, della procedura di **"iscrizione a ruolo"**, Consap stessa ha provveduto ad attivare la suddetta procedura **per n.372 posizioni, di cui n.64 in relazione a decreti di revoca e n.308 per il recupero della morosità maturata nel pagamento delle rate di ammortamento**. Ad oggi sono stati recuperati complessivi **€ 148.329,15** (di cui €135.164,51 da parte di n.23 mutuatari morosi ed € 13.164,64 da parte di n.3 mutuatari revocati) mediante procedura di iscrizione a ruolo.

ESTORSIONE

Erogazione delle elargizioni

Nel corso dell'**anno 2016**, Consap ha provveduto, in **esecuzione** di **87 decreti** del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ad **erogare** complessivi **€ 6.496.302,90** a titolo di elargizione in favore delle vittime dei reati estorsivi.

Dall'**inizio del rapporto concessorio a tutto il 31 dicembre 2016**, Consap ha provveduto ad erogare **n. 2.078** elargizioni per complessivi **€ 187,5 milioni.**

Delle 2.078 elargizioni erogate, **267** sono state disposte ai sensi dell'**art. 7** della legge 44/99 (e cioè in favore dei terzi danneggiati dagli eventi delittuosi diretti a colpire le vittime di estorsione, esentati per legge dall'obbligo di reimpiego dell'elargizione in attività economiche di tipi imprenditoriale) e **307** sono state concesse a fronte di **lesioni personali**

Si riporta lo schema di raffronto dei dati concernenti le disposizioni di pagamento disposte da Consap dall'inizio del rapporto concessorio.

Allegato 3

PERIODO DI RIFERIMENTO	NUMERO ELARGIZIONI	TOTALE EROGATO
2000	97	€ 8.783.958,14
2001	109	€ 6.046.786,18
2002	95	€ 10.322.381,39
2003	91	€ 9.674.675,41
2004	62	€ 4.482.865,66
2005	91	€ 9.936.589,81
2006	116	€ 10.304.017,22
2007	180	€ 15.593.303,11
2008	132	€ 15.675.605,65
2009	145	€ 16.590.963,89
2010	187	€ 12.960.608,21
2011	166	€ 13.394.524,94
2012	125	€ 8.250.290,24
2013	127	€ 11.134.973,30
2014	85	€ 9.362.534,15
2015	183	€ 18.565.439,44
2016	87	€ 6.496.302,90

verifica della documentazione ex art.15, 2° e 3° co., legge 44/99

Nel corso dell'**anno** in parola, Consap ha esaminato la documentazione fatta pervenire dagli interessati, **verificando cartolarmente il reimpiego in attività economiche di tipo imprenditoriale** delle somme erogate in favore di **81 beneficiari.**

Dall'inizio del rapporto concessorio al 31 dicembre 2016:

- **Per n.1018 elargizioni** (pari al 68 % delle elargizioni soggette a reimpiego e per le quali è scaduto il termine annuale) Consap ha **verificato la corretta destinazione** in attività economiche di tipo imprenditoriale delle somme erogate;
- **Per n.446 elargizioni,** Consap ha avanzato **proposta di revoca totale o parziale** nei casi in cui i beneficiari non hanno adempiuto agli obblighi di legge.

Allegato 3

Dall'inizio del rapporto concessorio, le **revoche decretate per mancato reimpiego dell'elargizione totale o parziale assommano a 134**, pari al 30,0% delle elargizioni per le quali è stata proposta la revoca.

L'elevato numero delle proposte di revoca formulate da Consap rispetto al numero dei decreti di revoca adottati risente del fatto che spesso la documentazione perviene in un momento successivo alla proposta di revoca.

In questi casi, il Comitato si è mostrato sempre propenso a dare rilievo all'avvenuta dimostrazione del reimpiego, ancorché tardiva, interrompendo il procedimento di revoca.

Si sono registrati, nell'anno 2016, **n. 6 ipotesi di coincidenza di nominativi di destinatari di benefici** quali vittime sia di estorsione che di reati di tipo mafioso, già segnalate al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ai fini delle eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 16 bis della Legge 44/99.

Recuperi in forza di revoche

Al 31 dicembre 2016 Consap ha altresì provveduto a dare esecuzione ai **decreti di revoca** emessi dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura per recuperare la **complessiva somma di € 14.569.633,91** già elargita a 134 beneficiari.

Analogamente ai casi di revoca dei decreti di concessione di mutuo alle vittime di usura anche per il recupero delle somme oggetto dei decreti di revoca di elargizione Consap ha provveduto ad attivare la procedura di iscrizione a ruolo (per n.106 posizioni). Ad oggi sono stati recuperati complessivi € 288.294,87 da parte di n.5 beneficiari mediante procedura di iscrizione a ruolo.